Giunta regionale della Campania
Assessorato ai Trasporti e Viabilità
Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità
Settore Demanio Marittimo-Navigazione-Porti-Aeroporti-Opere Marittime
P.Iva 80011990639

Registro Concessioni n. 153

Rep n. 36

Anno 2008

concessione suppletiva

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO

- che il Comune di Serrara Fontana è titolare della concessione demaniale marittima n° 81/06 con validità al 27/06/2010 rilasciata dalla Giunta Regionale della Campania Settore Demanio Marittimo a favore del Comune di Serrara Fontana allo scopo di realizzare interventi utili alla risistemazione del porto di S. Angelo del Comune di Serrara Fontana e alla gestione dello stesso per una superficie complessiva di mq. **17.483,00** di cui :
  - **8.248,00** di aree a terra così distinte: ZD"A" mq. 16,00,ZD"B" mq. 3.790,00, ZD"C" mq. 39,00, ZD"D" mq. 277,00, ZD"E" mq.90, ZD"F" mq. 83,00,ZD"G" mq. 124, ZD"Q"1.216,00;
  - **9.234,00** di specchio acqueo per ormeggio unità da diporto così distinti: SP"A" mq. 3.617,00, SP "C1" mq. 2.307,00, SP"C2" mq. 1.568,00 e SP"I" mq. 1.742;
- che con il suddetto atto è stato autorizzato l'affidamento in gestione , per tutta la durata della concessione, ai sensi dell'art.45 bis Cod. Nav. di alcune aree demaniali marittime così distinte:
  - Soc. Coop. S. Michele aree a mare indicate con le lettere SP"C1" e SP"C"" e i relativi tratti di banchina prospicienti le stesse aree per una profondità di tre metri dal bordo come da grafico allegato alla c.d.m. 81/06;
  - Soc. Iesca di Iacono Amelia S.n.c. le aree a mare indicate con le lettere SP"A" e il relativo tratto di banchina prospiciente la stessa area per una profondità di tre metri dal bordo come da grafico allegato alla c.d.m. 81/06;

VISTO

- l'istanza acquisita al protocollo del Settore n. 0418156 del 15/05/2008, con la quale il Comune di Serrara Fontana, con sede in Serrara Fontana alla via Roma C.F. 83001410634 , nella titolarità della concessione demaniale marittima n° 81/06 della superficie di mq 17.483,00, ricadente nel Porto di S. Angelo, del Comune di Serrara Fontana, per la durata di anni 4, a decorrere dal 28/06/2006, ha chiesto di essere autorizzato, ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav. all'ampliamento e alla modifica delle aree in concessione con le modalità di seguito indicate:
  - occupare un ulteriore specchio acqueo di mq. 2.727,00 per installare, per il periodo estivo, un pontile amovibile esterno alla scogliera di sottoflutto per mq. 152,00 e un pontiletto di collegamento alla banchina in muratura di mq. 78,00;
  - ampliare gli specchi acquei in concessione, contrassegnati con le sigle SP"A" e SP"I" di cui all'allegato n°2 della c.d.m. 81/06, rispettivamente per mq. 285 e mq. 191;
  - ridurre la zona ZD"G"che a seguito della modifica per l'installazione del pontiletto di collegamento assume una superficie di mq. 121;
- le risultanze della conferenza di servizi del 05/12/2007 tenuta dal Comune Comune di Serrara Fontana ed avente ad oggetto: "*Approvazione progetto definitivo relativo a concessione della progettazione, costruzione e gestione dell'approdo turistico di Sant'Angelo ai sensi dell'art.143 D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii. P.I. Portualità Turistica Regione Campania e procedimenti amministrativi connessi*";
- la nota della Giunta Regionale della Campania Settore Demanio Marittimo prot. n° 0724445 del 01/09/2008 diretta a: Agenzia del Demanio, Agenzia delle Dogane, Capitaneria di Porto Napoli e Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia;
- la nota della Giunta Regionale della Campania Settore Demanio Marittimo prot. n° 59 dell'11/09/2008, a firma del responsabile di ambito Ing. Alfredo Rozza, con la quale si specifica che lungo il pontile amovibile posizionato all'esterno del molo di sottoflutto, gli ormeggi devono avvenire solo nel periodo che va dal primo giugno al trenta settembre di ogni anno e, comunque, in condizione di mare calmo.;

LETTE

- le osservazioni presentate dalla s.n.c. Iesca (prot. n. 563690 del 01/07/08 e n. 662225 del 28/07/08);

CONSTATATO

- che dall'esame degli atti prodotti dal concessionario risulta esperita pubblica gara, sotto forma di procedura ristretta ai sensi dell'art. 143 d. lg.vo 163/06, per l'individuazione del soggetto aggiudicatario della progettazione, costruzione e gestione dell'approdo turistico di Sant'Angelo;
- che dalle regole fissate dal Bando di gara, approvato con Delibera di G.M. n. 126 del 29.09.06, esperito dal Comune di Serrara Fontana per l'esecuzione delle opere di adeguamento del Porto di Sant'Angelo risulta prevista tra gli elementi dell'offerta (punto 12.1) "*una proposta progettuale e gestionale contenente: a) eventuale proposta migliorativa al progetto preliminare*";
- che la possibilità di varianti al progetto posto a base della gara è espressamente prevista dall'art. 20 comma 2 della legge 109/94, dall'art. 85 del DPR 554/99 e dall'art. 76 del d. lg.vo 163/06;
- che il progetto definitivo, approvato nella conferenza di servizi del 05.12.07 indetta dal Comune di Serrara Fontana, prevede, tra l'altro, a seguito della proposta migliorativa al progetto preliminare prevista dal punto 12.1 del suddetto bando di gara, l'installazione stagionale di un pontile galleggiante esterno alla scogliera di sottoflutto, per la realizzazione del quale è stata presentata la richiesta di variazione della concessione n. 81/06;

RITENUTO

- pertanto, che l'ampliamento richiesto si pone in rapporto di funzionalità con i lavori oggetto della concessione demaniale marittima n. 81/06 e soddisfa quindi i requisiti di cui alla D.G.R. n. 1806/04;
- che per l'individuazione dell'aggiudicatario della progettazione, costruzione e gestione dell'approdo turistico di Sant'Angelo risulta esperita pubblica gara che ha garantito le *chances* di partecipazione degli interessati;

VISTI

- gli artt. 30 e 36, r.d. 30/03/42, n. 327 (c.d. Codice della Navigazione) e l'artt. 8e24, d.P.R. 15/02/52, n. 328 (c.d. Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione);
- la l. 15/03/97, n. 59, nella parte relativa alle competenze sul demanio marittimo;
- gli artt. 3, comma 7, e 105, comma 2, lett. l), d.lgs. 31/03/1998, n. 112;
- il d.l. 5/10/93, n. 400, convertito dalla l. 04/12/93, n. 494;
- la l. 296/06, il d.i. 19 luglio 1989 e il d.i. n.595 del 15/11/95;
- l'art. 8, l.r. 28/01/72, n. 1;
- la l. 16/03/01 n. 88;
- l'art. 13, l. 08/07/03, n. 172;
- la delibera di G.R.C. 19/06/2008, n. 1047;
- la delibera di G.R.C. 30/09/2004, n. 1806;
- la delibera di G.R.C. 17/05/2002, n. 2000;
- la delibera di G.R.C. 03/06/2000, n. 3466;
- il decreto dirigenziale n.12 del 06/Marzo 2008 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n°13 del 31/Marzo/2008;
- il d.d. dell'A.G.C. Trasporti e Viabilità 15/07/04, n. 312, di delega di funzioni al Dirigente del Settore Demanio Marittimo – Navigazione – Porti – Aeroporti – Opere Marittime;
- la nota acquisita al protocollo del Settore al n°0669399 del 30/07/2008 con la quale il Comune di Serrara Fontana chiede di procedere in via preliminare all'emissione del presente atto;
- la dichiarazione resa dal responsabile del procedimento Dr. Rosario Ferretti circa l'effettuazione con esito favorevole dell'istruttoria e dell'accertamento di regolarità amministrativa.

Per i motivi precedentemente esposti e che qui si intendono riportati per farne parte integrante del presente atto:

CONCEDE

al Comune di Serrara Fontana, con sede in Serrara Fontana alla via Roma, C.F. 83001410634, in persona della Dott.ssa Giannulli Sabrina, quale Segretario comunale e Responsabile del Servizio demanio del Comune di Serrara Fontana, giusto decreto sindacale n° 3089 del 14/03/2007, che accetta, nella titolarità della concessione demaniale marittima n. 81/06 nel Porto di S.Angelo del Comune di Serrara Fontana, di:

ampliare e modificare l'area in concessione con le modalità di seguito indicate:

- **occupare un ulteriore specchio acqueo contrassegnato con la sigla SP"B" di mq. 2.727,00 per installare e utilizzare, nel periodo dal primo giugno al trenta settembre di ciascun anno, un pontile amovibile esterno alla scogliera di sottoflutto per mq. 152,00 e una struttura di collegamento amovibile composta da un pontiletto e una piazzola in legno per collegamento alla banchina in muratura per una superficie complessiva di mq. 78,00;**
- **ampliare gli specchi acquei in concessione, contrassegnati con le sigle SP"A" e SP"I" di cui all'allegato n°2 della c.d.m. 81/06, rispettivamente per mq. 285(SP"A1) e mq. 191 (SP"I1");**
- **ridurre la zona ZD"G"che a seguito della modifica per l'installazione del pontiletto di collegamento assume una superficie di mq. 121;**

così come riportato negli elaborati progettuali n.3 (tre), controfirmati dalle parti, vidimati con timbro del Settore e allegati al presente atto per formarne parte integrante.
La presente concessione, che si intende rilasciata unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio marittimo, integra e modifica la concessione demaniale marittima n. 81/06 del 28/06/2006,con validità al 27/06/2010.
Il concessionario è tenuto ad osservare le condizioni specificate nella richiamata concessione demaniale marittima n. 81/06, nonché quanto previsto nel successivo articolato.

Art. 1
Utilizzo e rinnovo

1. La validità della presente concessione è subordinata al corretto esercizio della concessione demaniale marittima n. 81/06 del 28/06/2006 cui afferisce, e all'esatto adempimento di tutti gli obblighi in essa contenuti, cui si rinvia.
2. La presente concessione, integrando e modificando la concessione demaniale marittima n. 81/06, cui afferisce, deve intendersi a titolo provvisorio e seguirà tutte le vicende ad essa relative.
3. In caso di rinnovo della concessione demaniale marittima n. 81/06, quest'ultima sarà integrata con l'oggetto del presente atto.
4. Il concessionario deve gestire direttamente la concessione e non può farsi sostituire da altri.
5. Senza specifica autorizzazione da parte del concedente, il concessionario non potrà eccedere i limiti di area assegnata, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate.
6. Il concessionario, qualora intenda rinnovare il presente atto di concessione, è tenuto a far pervenire la relativa istanza tre mesi prima della sua scadenza, allo scopo di consentire al concedente di procedere in tempo utile all'avvio della necessaria istruttoria amministrativa.

Art. 2
Canoni e garanzia

1. Il concessionario ha l'obbligo di corrispondere allo Stato annualmente e per il periodo in concessione, in riconoscimento della demanialità del bene concesso, un canone calcolato secondo la normativa di riferimento, nonché di corrispondere alla Regione Campania addizionale del 10% ai sensi dell'art.8, l.r. n°1/72.
2. Il concessionario ha corrisposto per l'anno in corso 2008, il canone di **€ 36.396,55 (trentasemilatrecentonovantasei/55)**,nonché addizionale regionale del 10% pari a **€.3.639,66(tremilaseicentotrentanove/66)**, come da ricevute di pagamento del 060/08/2008 e del 12/09/2008 del Banco di Napoli S.p.a.
3. Il concessionario, ai sensi dell'art. 17, Reg. Cod. Nav., a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché, in particolare, per la copertura delle spese per lo sgombero dell'area alla decadenza e\o alla revoca della concessione, ha provveduto a prestare la garanzia per **€ 194.038,00,** per mezzo di polizza fidejussoria n. 48373820 rilasciata dall'Aurora Assicurazioni che gli sarà restituita svincolata al termine della concessione, sempre che egli abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla stessa. La garanzia prestata deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività a semplice richiesta scritta del concedente. Nel caso in cui la Regione utilizzi in toto o in parte la somma prestata a garanzia, il concessionario si assume formale e tassativo impegno ad integrare la cauzione nell'originario importo.
4. Il concessionario si impegna a pagare entro e non oltre la data del 31 dicembre di ciascun anno la rata del canone per il successivo anno di godimento del bene demaniale, per un ammontare provvisorio pari a quello

dell'ultima rata, fatto salvo il successivo conguaglio calcolato dal concedente con apposito avviso pagamento ai sensi dell'art. 04, d.l. n. 5 ottobre 1993, n. 400 (convertito dalla l. n. 4 dicembre 1993, n. 494).

5. Nel caso in cui non risulti pagata una annualità di canone, la Regione potrà dichiarare la decadenza del concessionario ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. d), Cod. Nav..
6. Il canone imposto è a titolo provvisorio e potrà subire variazioni ad opera delle Amministrazioni finanziarie dello Stato competenti, facendo seguito l'eventuale ulteriore conguaglio successivo
7. Il concessionario rimane comunque obbligato e si impegna a corrispondere per il titolo concessorio le differenze di canoni dovuti, determinati o determinabili ai sensi della normativa vigente e futura, anche in caso di cessazione del rapporto di cui alla presente concessione, a semplice richiesta del concedente e con gli interessi legali dalla data della stipula del presente atto.

Art. 3
Oneri e responsabilità del concessionario

1. Il concessionario è direttamente responsabile verso il concedente dell'esatto adempimento degli oneri e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.
2. Il concessionario dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa e/o nei beni pertinenziali concessi, al personale della Giunta Regionale - Settore Demanio Marittimo – Navigazione – Porti – Aeroporti – Opere Marittime e di ogni altra Amministrazione che, nell'esercizio delle proprie competenze, sia coinvolta nella gestione del demanio marittimo.
3. Nel giorno della scadenza della concessione, in caso di mancato rinnovo, il concessionario dovrà sgombrare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati e quindi consegnarla nello stato originario all'Amministrazione regionale. In caso contrario troverà applicazione quanto precisato nell'art. 5 del presente atto.
4. Il concessionario, con la sottoscrizione della presente si impegna, altresì, a fornire a pena di decadenza tutta la documentazione tecnica che il concedente dovesse richiedere in merito al SID (Sistema Informativo Demanio), anche a seguito di disposizioni sopraggiunte di modifica.
5. Il concessionario è tenuto a curare permanentemente la sorveglianza, la pulizia ed il mantenimento del buon regime della zona concessa, nonché di quelle adiacenti se non in concessione.
6. Il concessionario, almeno una volta l'anno e comunque prima dell'esercizio dell'attività, deve effettuare la verifica delle varie strutture di sostegno del compendio, per accertarne la funzionalità statica, allo scopo di salvaguardare la pubblica e privata incolumità. Resta a carico del concessionario medesimo ogni responsabilità civile e penale connessa all'esercizio dell'impianto e delle attività espletate sull'area demaniale in concessione.
7. Il concessionario si impegna a provvedere, a sua cura e spese, sino allo scadere della concessione e nelle more dell'eventuale rinnovo della stessa, all'onere della perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere, tale da assicurare in qualsiasi momento il regolare esercizio delle stessa, la sostituzione delle stesse per danni subiti per effetti di erosione o per qualsiasi altra causa di natura accidentale, fermo restando che è comunque tenuto a prendere le misure atte ad assicurare la pubblica incolumità subito dopo i danni ed a ripristinare le opere dopo l'accertamento di detti danni. Qualora si rendessero necessari lavori di manutenzione straordinaria, questi ultimi potranno essere eseguiti dopo la preventiva autorizzazione del concedente.
   Il concessionario si obbliga ad assicurare le strutture pertinenziali con polizza cointestata a favore della Regione Campania e del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Unità di gestione Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio Marittimo contro ogni danno possa derivare al bene demaniale , salva la facoltà di estenderla alla responsabilità civile (art. 23 Reg. Cod. Nav.).
8. Il concessionario assume in particolare l'obbligo di :
   - realizzare le opere e gli impianti necessari in conformità alla normativa di settore vigente;
   - comunicare per iscritto alla Regione Campania – Settore Demanio marittimo – Navigazione – Porti – Aeroporti – Opere Marittime, alla scadenza prevista, l'avvenuto sgombero dell'area concessa dalle opere autorizzate con il presente atto ;
   - accertare il perfetto stato di sicurezza dell'ormeggio con relativa segnalazione sia di giorno che di notte ;
   - non effettuare operazioni di rifornimento carburanti nonché depositare contenitori mobili di liquidi infiammabili lungo i camminamenti dei pontili;
   - lungo il pontile amovibile posizionato all'esterno del molo di sottoflutto, gli ormeggi devono avvenire solo nel periodo che va dal primo giugno al trenta settembre di ogni anno e, comunque, in condizione di mare calmo;
   - gestire la raccolta ed il conferimento dei rifiuti nel rispetto dei piani regionali e della normativa di cui ai d.lgs. n. 22/97, n. 152/99 e n. 182/03, impegnandosi ad eliminare ogni fonte di inquinamento a difesa del mare ;
   - dotarsi delle necessarie attrezzature antincendio e di accertarne il perfetto stato d'uso;
   - rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro;
   - segnalare alla Regione, all'Autorità marittima e al Ministero per i Beni culturali ed ambientali – Soprintendenza per i beni archeologici il ritrovamento di reperti archeologici nonché cause di

danneggiamento del pubblico patrimonio storico-artistico sommerso.

Il concessionario ha l'obbligo di osservare le seguenti prescrizioni impartite dall'Autorità marittima in sede di conferenza di servizi del 05/12/07:

- per quanto attiene il pontile esterno al molo di sottoflutto, limitare l'ormeggio in tale area al periodo prettamente estivo ed esclusivamente in forma di transito molto breve;

10. Il concessionario è tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dal decreto dirigenziale n°12 del 06 Marzo 2008 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n°13 del 31 Marzo 2008, nei termini e con le modalità nello stesso indicati.
11. Il presente atto non produce effetti riguardo ai fatti verificatesi in epoca anteriore al suo rilascio e non pregiudica, in ogni caso le posizioni giuridiche soggettive dei terzi.

Art. 4
Limiti della concessione

1. La presente concessione è rilasciata ai soli fini demaniali marittimi per l'uso sopra riportato e, pertanto, non esime il titolare dal munirsi di ogni altra autorizzazione, concessione, parere, nulla osta o permesso prescritti dalle norme in vigore, comprese quelle relative all'esercizio dell'attività oggetto del presente atto.
2. L'esecuzione delle opere e degli interventi progettati è condizionata in ogni caso al rilascio di ogni atto o nulla osta prescritto in base alla normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica e vincolistica cui dovesse essere assoggettata l'area in oggetto, nonché all'osservanza di ogni onere ed obbligo ad essa connesso e consequenziale (pagamento di contributi, conformità delle opere al progetto approvato, ecc.), ai sensi della normativa vigente, nonché al rispetto delle normative attinenti la sicurezza delle opere.
3. L'utilizzazione della presente concessione è inoltre subordinata alle vigenti discipline sanitarie, doganali, militari, di pubblica sicurezza.
4. La Regione non assume alcun onere di costruzione di opere di difesa, né alcun onere e responsabilità in caso di danneggiamento o di distruzione totale o parziale delle opere costruite sul demanio marittimo per effetto delle mareggiate sia pure eccezionali o per effetto delle erosioni.

Art. 5
Abusi. Revoca e decadenza

1. La presente concessione, di integrazione e modifica della concessione demaniale marittima n.81/06 del 28/06/2006, cui afferisce, seguirà tutte le vicende ad essa relative, ivi comprese le ipotesi di revoca e decadenza indicate nel suddetto atto.
2. Fermo restando il disposto dell'art. 49 Cod. Nav. e dell'art. 31 Reg. Cod. Nav., tutte le opere costruite dal concessionario e tutte le opere, anche abusive, di non facile rimozione, restano acquisite allo Stato, nei casi di revoca, scadenza o decadenza della concessione senza alcun compenso o rimborso salvo la facoltà del concedente di ordinare la demolizione dello stesso con la restituzione del bene demaniale nel suo stato originario.
3. Il concedente avrà sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge, come precisato dagli artt. 42 e 48, Cod. Nav., senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta, salvo la restituzione della quota parte del canone per l'annualità in corso e la restituzione della cauzione, verificatane la possibilità di svincolo.
4. Il concedente avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 Cod. Nav., senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione, fatta salva, in ogni caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.
5. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgombrare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nello stato originario su intimazione scritta del concedente, che sarà notificata all'interessato in via amministrativa.
6. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di dieci giorni nell'albo del Comune ove ricade il bene demaniale in concessione.
7. Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, il concedente avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo al recupero delle eventuali spese nei modi prescritti dall'art. 84 Cod. Nav., oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Amministrazione regionale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato art. 84 Cod. Nav..

8. La presente concessione deve intendersi, comunque, a titolo provvisorio e si intenderà revocata, in toto e/o in parte, nel caso in cui risulti in contrasto con: le prescrizioni contenute nell'emanando Regolamento per l'uso delle aree e opere portuali o in altri atti programmatori e pianificatori regionali; i programmi di realizzazione di nuovi porti, nonché di ammodernamento e riqualificazione dell'ambito portuale, da realizzarsi anche a cura di soggetti privati; gli interventi previsti dal Programma Operativo Regionale della Campania 2007 - 2013; gli interventi inclusi negli studi di fattibilità approvati dalle amministrazioni comunali o dalla Regione Campania; gli interventi in *project financing* ai sensi del decreto legislativo n° 163/06.
   La revoca della concessione si verificherà ipso iure, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta, salvo la restituzione della quota parte del canone per l'annualità in corso e la restituzione della cauzione, verificatane la possibilità di svincolo.

Art. 5
Norme finali

1. Restano impregiudicati tutti i procedimenti eventualmente in corso riguardanti l'area demaniale in oggetto e le pertinenze che su di essa insistono, di qualsiasi natura essi siano (amministrativa o giudiziaria), ad iniziativa di tutte le Amministrazioni interessate.
2. Gli adempimenti e gli oneri connessi alla registrazione del presente atto sono in capo al concessionario, che vi provvederà entro e non oltre venti giorni. Copia della ricevuta della richiesta di registrazione e copia originale dell'atto registrato dovranno pervenire alla Regione nei sette giorni successivi al completamento delle suddette attività. La mancata osservanza della presente clausola potrà essere valutata, da parte dell'Amministrazione, come causa di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. f), Cod. Nav..
3. Con il presente atto il concessionario si obbliga ad osservare le prescrizioni contenute nei precedenti articoli e tutte le norme contenute nel Codice della Navigazione e nel Regolamento di esecuzione del Codice quali, in particolare, le disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 Cod. Nav. e negli artt. 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 33 Reg. Cod. Nav..
4. Il sottoscritto dichiara, inoltre, ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n°196 - Codice in materia in materia di protezione dei dati personali -, di prestare il consenso al trattamento dei dati personali per consentire l'esecuzione del presente atto.

Per quanto altro non previsto nelle suddette clausole, si demanda al contenuto delle ordinanze e dei decreti vigenti nel porto.
Sono parte integrante della presente concessione demaniale marittima n. 3 (tre) allegati, controfirmati dalle parti, vidimati con timbro del Settore.

Napoli, 24/09/2008

Il concessionario
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Sabrina GIANNULI

Il Dirigente del Settore
arch. Massimo Pinto

Il sottoscritto elegge il proprio domicilio in Serrara Fontana - 80070 (NA) presso la casa Comunale via Roma, 80070, Tel. 081/9048827 – 081/9048828.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver ricevuto le informazioni di cui all'art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n°196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - e, ai sensi dell'art. 23 dello stesso, di prestare il consenso al trattamento dei dati personali per consentire l'esecuzione del presente atto.

Napoli, 24/09/2008

Il concessionario
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Sabrina GIANNULI

documento. P.A.n.NA 5430020P
rilasciato dalla Prefettura di Napoli
in data 02/12/89

COMUNE DI SERRARA FONTANA

Provincia di Napoli

CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE
DELL'APPRODO TURISTICO DI S. ANGELO

RICHIESTA DI VARIAZIONE AL CONTENUTO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE N. 81/20006

RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA

REGIONE CAMPANIA - DEM. MAR. - NAVIG. - PORTI - AEROP. - COMM. -

ALLEGATO N° 1 *ALLA*
CONCESSIONE DEMANIALE N°.....
COMPOSTO DA N. 3 *PAG.*

Ufficio Tecnico Comunale
Arch. Alessandro Vacca

RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA

Il comune di Serrara Fontana ha ottenuto la concessione demaniale n. 81/2006 rilasciata in data 28.06.2006 degli specchi acquei e le zone demaniali a terra relative all'approdo turistico di S.Angelo;

A seguito di gara ad evidenza pubblica effettuata ai sensi dell'art 143 D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii nell'ambito del Progetto Integrato Portualità Turistica è stata approvata progettazione con previsione, al fine di rendere meglio funzionale l'approdo turistico di alcune opere non rientranti nelle aree già in concessione, per la cui realizzazione e gestione è necessaria una variazione al contenuto della concessione n.81/2006;

Nell'ambito del progetto si prevede l'ampliamento della concessione demaniale con un area esterna alla scogliera di sottoflutto sulla quale installare un pontile galleggiante da utilizzare per imbarcazioni di più grandi dimensioni, l'accesso a tale pontile avverrà attraverso un pontile con struttura in acciaio e pavimentazione in legno, si rendono altresì necessarie alcune rettifiche in ampliamento degli specchi acquei in concessione, il tutto come di seguito descritto, rimandando comunque al modello D3 di domanda di variazione al contenuto della concessione ed agli elaborati grafici allegati all'istanza per una migliore puntualizzazione degli stessi:

Aree in Ampliamento alla concessione:

Il Ponte di collegamento

Il ponte con struttura portante in acciaio e camminamento in doghe di legno esotico, servirà per collegare la banchina fissa in muratura al pontile esterno alla scogliera di sottoflutto.

La struttura oggetto di concessione assicurerà il collegamento con il progettato pontile, destinato ad accogliere le imbarcazioni di più grosse dimensioni e quelli per i "giri dell'isola", ed occasionalmente fungere da pontile di sbarco per imbarcazioni che non possono accedere all'interno dell'approdo.

L'amovibilità della struttura è assicurata dalla facile rimozione degli elementi che costituiscono il camminamento, restando in opera la sola parte relativa agli ancoraggi nel periodo invernale. Dette strutture, comunque alla scadenza della concessione possono essere rimosse facilmente senza l'ausilio di opere di demolizione edile, essendo le stesse ancorate mediante un sistema di fissaggio amovibile.

La superficie occupata dal ponticello di collegamento indicata con OR "R" è di mq. 78 (settantotto) così come individuata e delimitata nei grafici allegati alla richiesta di concessione.

Il Pontile e lo specchio acqueo esterno alla scogliera di sottoflutto.

Il pontile esterno alla scogliera di sottoflutto potrà garantire nei periodi di maggiore afflusso turistico, lo stazionamento di imbarcazioni e yacht di maggiori dimensioni e per i "giri dell'isola", potenziando il porto di Sant'Angelo dal punto di vista commerciale e funzionale.

Il pontile con struttura portante in acciaio e camminamento in doghe di legno esotico, è largo 2,5 mt ed è collegato ad una piazzola in legno unita ad un ponticello che oltrepassa la scogliera di sottoflutto e che raggiunge la banchina esistente.

Il pontile amovibile, (tranne i dispositivi per l'ancoraggio) verrà smontato nel periodo invernale.

L'area occupata dal pontile esterno è indicata come OR "B" e misura 152,00 (centocinquantadue) mq.

Lo specchio acqueo, oggetto di richiesta, indicata come SP "B" viene individuata dalle coordinate Gauss Boaga presenti sui grafici e misura 2727 (duemilasettecentoventisette) mq.

Aree già in concessione oggetto di modifica:

Per gli specchi acquei già in concessione ed identificati con SP "A" ed SP "I" viene chiesta una modifica della loro sagoma per poterli adeguare alle esigenze progettuali. Per lo specchio acqueo SP "I" è previsto un suo ampliamento indicato con SP "I 1" per un'area pari a 191 (centonovantuno) mq.

Per lo specchio acque SP "A" già in concessione è previsto un'ampliamento dell'area indicata con SP "A 1" pari a 285 (duecentottantacinque) mq.

La zona ZD "G" è stata modificata per tener conto dell'area occupata dal ponticello di collegamento al pontile esterno alla scogliera di sottoflutto oggetto di valutazione a se stante, essa a seguito di modifica assume una superficie inferiore pari a mq 121 (centoventuno).

Per la esatta indicazione delle aree si rimanda agli elaborati grafici allegati, nel quale sono state evidenziate le aree già in concessione è quelle oggetto di ampliamento.

Serrara Fontana, 23.04.2008

Firma
Arch. Alessandro Vacca

Registrato a Ischia il 09. 10. 2008
N. 1378 Sez. III
Esatti € 31,66 Il Dirigente

Registrata in data 17.07.2006
Mod. 69 serie 3 n° 866

Giunta regionale della Campania
Assessorato ai Trasporti e Viabilità
Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità
Settore Demanio Marittimo-Navigazione-Porti-Aeroporti-Opere Marittime
P.Iva 80011990639

Registro Concessioni n. 81
Rep. n. 498

Anno 2006

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA l'istanza acquisita al protocollo del Settore n. 907720 del 04/11/05, con la quale il Comune di Serrara Fontana, con sede in Serrara Fontana alla via Roma, C.F. n. 83001410634, ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima per la durata di anni quattro, della superficie di mq 17.483,00, ricadente nel Porto di S.Angelo, del Comune di Serrara Fontana , al fine di realizzare interventi per la risistemazione del Porto e la gestione dello stesso;
VISTA l'stanza acquisita al protocollo del Settore n° 341302 del 13/04/2006 del Comune di Serrara Fontana che confermando la decisione assunta durante la riunione del 06/04/2006, tenutasi presso il Settore Demanio Marittimo, ha chiesto l'autorizzazione ai sensi dell'art.45 bis del Codice della Navigazione ad affidare, per il periodo di validità del presente atto, in gestione alla Coopertiva S.Michele S.r.l. ed alla Soc. Iesca di Iacono Amelia S.n.c. gli specchi acquei e le zone a terra come individuate nel suddetto verbale di riunione e precisamente alla Soc. Coop. S. Michele s.r.l. le aree a mare indicate con le lettere SP."C1" e SP: "C2" e i relativi tratti di banchina prospicienti le stesse aree per una profondità di tre metri dal bordo e alla Soc. Iesca di Iacono Amelia S.n.c. le aree a mare indicate con le lettere SP."A" e il tratto di banchina prospiciente la stessa area per una profondità di tre metri dal bordo di cui agli allegati grafici;
VISTO

- la deliberazione di G.C. del Comune di Serrara Fontana n° 135 del 19/09/2005 avente ad oggetto " progetto integrato Portualità Turistica fase B - Approvazione progetto preliminare";
- l'autorizzazione dell' Agenzia delle Dogane sede di Napoli prot. n° 25126 del 24/04/2006;
- la nota prot. n°0414267 del 10/05/2006 del Settore Demanio Marittimo della Regione Campania inviata all'Agenzia del Demanio di Napoli ;
- il parere favorevole della Capitaneria di Porto di Napoli espresso con nota acquisita al protocollo del Settore al n°520039 del 14/06/2006 con le seguenti prescrizioni :
  - predisporre un adeguato posizionamento di fanali in prossimità delle costruzioni portuali;
  - specificare chiaramente lo specchio acqueo riservato ai pescherecci locali che abitualmente ormeggiano nel predetto Porto;
  - riservare posti per l'ormeggio delle MM/VV della Capitaneria di Porto e delle altre Forze di Polizia, le quali per finalità di servizio devono ormeggiare nel Porto di S. Angelo;
  - destinare almeno n°2 posti barca tra quelli individuati in testata alla banchina anteriore al molo di sottoflutto del porto in oggetto, riservati alle unità di lunghezza da 9 a 11 mt., alle unità di linea previste dal quadro accosti regionale e a quelle che effettuano i giri dell'isola;
  - lo specchio acqueo denominato "SP C1" non è idoneo per l'ormeggio delle imbarcazioni da diporto di 9 mt di lunghezza a causa dello scarso pescaggio e dell'insufficiente diametro di evoluzione delle manovre di ormeggio;
  - prevedere le allocazioni delle strutture antincendio di cui deve essere dotato il Porto di S.Angelo;
- la nota acquisita al protocollo del Settore n° 0521897 del 15/06/2006 con la quale il Comune di Serrara Fontana condivide le prescrizioni della Capitaneria di Porto Napoli e si impegna ad ottemperare a quanto richiesto;
- la nota acquisita al prot. del Settore n° 0359714 del 21/04/2006 con la quale la Soc. Iesca S.n.c. ha rinunciato alle istanze di rinnovo delle c.d.m. 8/05 e 49/05;
- la nota acquisita al prot. del Settore n° 0365549 del 24/04/2006 con la quale la Coop. San Michele ha rinunciato all' istanza di rinnovo delle c.d.m. 14/05 ;

VISTI

- gli artt. 30, 36 e 45 bis, r.d. 30/03/42, n. 327 (c.d. Codice della Navigazione) e l'art. 8, d.P.R. 15/02/52, n. 328 (c.d. Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione);
- la l. 15/03/97, n. 59, nella parte relativa alle competenze sul demanio marittimo;
- gli artt. 3, comma 7, e 105, comma 2, lett. l), d.lgs. 31/03/1998, n. 112;
- il d.l. 5/10/93, n. 400, convertito dalla l. 04/12/93, n. 494;
- i dd.mm. 5/08/98, n. 342 e 30/07/98, n. 343, e il d.i. 19 luglio 1989;
- l'art. 8, l.r. 28/01/72, n. 1;
- la l. 16/03/01 n. 88;
- l'art. 13, l. 08/07/03, n. 172;
- la delibera di G.R.C. 30/09/2004, n. 1806;
- la delibera di G.R.C. 17/05/2002, n. 2000;
- la delibera di G.R.C. 03/06/2000, n. 3466;
- il d.d. dell'A.G.C. Trasporti e Viabilità 15/07/04, n. 312, di delega di funzioni al Dirigente del Settore Demanio Marittimo – Navigazione – Porti – Aeroporti – Opere Marittime;
- la dichiarazione resa dal responsabile del procedimento circa l'effettuazione con esito favorevole dell'istruttoria e dell'accertamento di regolarità amministrativa.

VISTO
Il verbale di riunione del 06/04/2006 tenutosi presso gli Uffici del Settore Demanio Marittimo della Regione Campania;

Per i motivi precedentemente esposti e che qui si intendono riportati per farne parte integrante del presente atto:

CONCEDE

al Comune di Serrara Fontana, con sede in Serrara Fontana alla via Roma, C.F. n. 83001410634, legalmente rappresentato dall'Arch. Alessandro Vacca, nato a Barano d'Ischia il 05/10/1973 C.F. VCCLSN73R05A617X, dirigente del Servizio Tecnico del Comune di Serrara Fontana, giusta decreto sindacale prot. n° 6038 del 05/06/2006 e successivo decreto sindacale prot.n. 6769 del 26/06/2006, che accetta, la titolarità della concessione di un'area demaniale marittima nel Porto di S.Angelo del Comune di Serrara Fontana , per:

Mq. 17483,00	**Allo scopo di realizzare interventi utili alla risistemazione del porto e alla gestione dello stesso.** **Aree a terra mq. 8248,00 di cui:** **- mq. 16,00 istallazione patio in legno (ZD. "A");** **- mq. 3790,00 installazione arredi urbani e servizi di terra –porto(ZD."B");** **- mq.39,00 realizzazione di impianto tecnologico interrato (ZD."C");** **- mq. 277,00 demolizione e ricostruzione di un fabbricato per l'utilizzo di servizi terra-porto (ZD."D");** **- mq. 90,00 utilizzata come tettoia annessa all'attività turistica ricettiva "Hotel Conte" (ZD."E");** **- mq. 83,00 occupati da fabbricato adibito attività commerciale (ZD."F");** **- mq. 124,00 per una piazzola in cemento utilizzata per l'occupazione di strutture in legno a carattere stagionale(ZD."G");** **- mq. 2614,00 da utilizzare per giochi bambini, campo beach-volley e soccer ecc. (ZD."N");** **- mq. 1216,00 installazione di strutture a carattere stagionale movibile (ZD."Q"),** **Specchi acquei per attività di ormeggio unità da diporto mq. 9234,00 così contraddistinti :** **- SP "A" mq. 3617,00, SP "C1" mq. 2.307,00, SP "C2" mq. 1568,00, SP "I" mq. 1742, osservando le seguenti prescrizioni:** **• deve essere riservato uno specchio acqueo ai pescherecci locali che abitualmente ormeggiano nel predetto Porto;** **• deve essere riservato posti per l'ormeggio delle MM/VV della Capitaneria di Porto e delle altre Forze di Polizia, le quali per finalità di servizio devono ormeggiare nel Porto di S. Angelo;** **• occorre destinare almeno n°2 posti barca tra quelli individuati in testata alla banchina anteriore al molo di sottoflutto del porto in oggetto, riservati alle unità di lunghezza da 9 a 11 mt., alle unità di linea previste dal quadro accosti regionale e a quelle che effettuano i giri dell'isola;** **• lo specchio acqueo denominato "SP C1" non è idoneo per l'ormeggio delle imbarcazioni da diporto di 9 mt. di lunghezza;**

così come riportato negli elaborati n. 2 (due), controfirmati dalle parti, vidimati con timbro del Settore e allegati al presente atto per formarne parte integrante:

allegato n°1 - istanza di concessione demaniale marittima e relazione tecnica descrittiva;
allegato n° 2 - progetto di riqualificazione dell'approdo turistico di Sant'Angelo.
La presente concessione, che si intende rilasciata unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio marittimo, avrà la durata di mesi 48 (quarantotto) con decorrenza dal **28/06/06** al **27/06/2010.**

AUTORIZZA

Il Comune di Serrara Fontana, con sede in Serrara Fontana alla via Roma, C.F. n. 83001410634, ai sensi dell'art.45 bis Codice della Navigazione, ad affidare la gestione alla Soc. Coop. S. Michele s.r.l. le aree a mare indicate con le lettere SP."C1" e SP. "C2" e i relativi tratti di banchina prospicienti le stesse aree per una profondità di tre metri dal bordo e alla Soc. Iesca di Iacono Amelia S.n.c. le aree a mare indicate con le lettere SP. "A" e il tratto di banchina prospiciente la stessa area per una profondità di tre metri dal bordo di cui ai grafici allegati per il periodo di validità del presente atto concessorio;
Il concessionario è tenuto ad osservare le condizioni specificate nel successivo articolato.

Art. 1
Utilizzo e rinnovo

1. Il concessionario rimane direttamente responsabile verso il concedente dell'esatto adempimento degli oneri e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della concessione demaniale marittima;
2. Senza specifica autorizzazione da parte del concedente, il concessionario non potrà eccedere i limiti di area assegnata, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate.
3. Il concessionario, qualora intenda rinnovare il presente atto di concessione, è tenuto a far pervenire la relativa istanza almeno tre mesi prima della sua scadenza allo scopo di consentire al concedente di procedere in tempo utile all'avvio della necessaria istruttoria amministrativa.

Art. 2
Canoni e garanzia

1. Il concessionario ha l'obbligo di corrispondere allo Stato, in riconoscimento della demanialità del bene concesso, per il periodo in concessione il canone complessivo – provvisorio e salvo conguaglio annuo – di **€ 137.631,04 (centotrentasettemila seicentotrentuno/04)**, nonché di corrispondere alla Regione Campania addizionale del 10% ai sensi dell'art. 8, l.r. n. 1/72 pari a **€ 13.763,12 (tredicimilasettecentosessantatre/12),** come calcolato in base all'ammontare dell'anno 2006.
2. Il concessionario ha corrisposto per l'anno in corso 2006 il canone di **€19.796,25 (diciannovemila settecentonovantasei)**,nonché addizionale regionale del 10%pari a **€. 1.979,63(millenovecentosettantanove/63)**, come da ricevuta di pagamento del 12/06/06 del Sanpaolo Banco di Napoli .
3. Il concessionario, ai sensi dell'art. 17, Reg. Cod. Nav., a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché per la copertura delle spese per lo sgombero dell'area alla decadenza e\o alla revoca della concessione, ha provveduto a prestare la cauzione di **€ 43.551,76,** pari almeno al doppio del canone annuo, per mezzo di:
   - polizza fideussoria n. 96/43975881 rilasciata dall'Aurora Assicurazioni con scadenza 19/06/2010 che gli sarà restituita svincolata al termine della concessione, sempre che egli abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla stessa. La garanzia prestata deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività a semplice richiesta scritta del concedente. Nel caso in cui la Regione utilizzi in toto o in parte la somma prestata a garanzia, il concessionario si assume formale e tassativo impegno ad integrare la cauzione nell'originario importo.
4. Il concessionario si impegna a pagare entro e non oltre la data del 31 dicembre di ciascun anno la rata del canone per il successivo anno di godimento del bene demaniale, per un ammontare provvisorio pari a quello dell'ultima rata, fatto salvo il successivo conguaglio calcolato dal concedente con apposito avviso di pagamento ai sensi dell'art. 04, d.l. n. 5 ottobre 1993, n. 400 (convertito dalla l. n. 4 dicembre 1993, n. 494).
5. Nel caso in cui non risulti pagata una annualità di canone, la Regione potrà dichiarare la decadenza del concessionario ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. d), Cod. Nav..
6. Il canone imposto è a titolo provvisorio e potrà subire variazioni ad opera delle Amministrazioni finanziarie dello Stato competenti, facendo seguito l'eventuale ulteriore conguaglio successivo.
7. Il concessionario rimane comunque obbligato e si impegna a corrispondere per il titolo concessorio le differenze di canoni dovuti, determinati o determinabili ai sensi della normativa vigente e futura, anche in caso di cessazione del rapporto di cui alla presente concessione, a semplice richiesta del concedente e con gli interessi legali dalla data della stipula del presente atto.

Art. 3
Oneri e responsabilità del concessionario

1. Il concessionario è direttamente responsabile verso il concedente dell'esatto adempimento degli oneri e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.
2. Il concessionario dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa e/o nei beni pertinenziali concessi, al personale della Giunta Regionale - Settore Demanio Marittimo – Navigazione – Porti – Aeroporti – Opere Marittime e di ogni altra Amministrazione che, nell'esercizio delle proprie competenze, sia coinvolta nella gestione del demanio marittimo.
3. Nel giorno della scadenza della concessione, in caso di mancato rinnovo, il concessionario dovrà sgombrare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati e quindi consegnarla nello stato originario all'Amministrazione regionale. In caso contrario troverà applicazione quanto precisato nell'art. 5 del presente atto.
4. Il concessionario si obbliga ad assicurare le strutture pertinenziali con polizza cointestata a favore della Regione Campania e del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Unità di gestione Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio Marittimo contro i danni da fulmini e da incendi, salva la facoltà da parte sua e del concedente di estenderla a danni di altra natura, nonché contro la responsabilità civile (art. 23 Reg. Cod. Nav.).
5. Il concessionario, con la sottoscrizione della presente si impegna, altresì, a fornire a pena di decadenza tutta la documentazione tecnica che il concedente dovesse richiedere in merito al SID (Sistema Informativo Demanio), anche a seguito di disposizioni sopraggiunte di modifica.
6. Il concessionario è tenuto a curare permanentemente la sorveglianza ed il mantenimento del buon regime della zona concessa, nonché di quelle adiacenti se non in concessione.
7. Il concessionario, almeno una volta l'anno e comunque prima dell'esercizio dell'attività, deve effettuare la verifica delle varie strutture di sostegno del compendio, per accertarne la funzionalità statica, allo scopo di salvaguardare la pubblica e privata incolumità. Resta a carico del concessionario medesimo ogni responsabilità civile e penale connessa all'esercizio dell'impianto e delle attività espletate sull'area demaniale in concessione.
8. Il concessionario si impegna a provvedere, a sua cura e spese, sino allo scadere della concessione e nelle more dell'eventuale rinnovo della stessa, all'onere della perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere, tale da assicurare in qualsiasi momento il regolare esercizio delle stessa, la sostituzione delle stesse per danni subiti per effetti di erosione o per qualsiasi altra causa di natura accidentale, fermo restando che è comunque tenuto a prendere le misure atte ad assicurare la pubblica incolumità subito dopo i danni ed a ripristinare le opere dopo l'accertamento di detti danni. Qualora si rendessero necessari lavori di manutenzione straordinaria, questi ultimi potranno essere eseguiti dopo la preventiva autorizzazione del concedente.
9. Il concessionario assume in particolare l'obbligo di:
   - adeguarsi alle prescrizioni relative alla nota della Capitaneria di Porto di Napoli acquisita al prot. del Settore n° 0520039 del 14/06/2006:
     - devono essere posizionati i fanali previsti in prossimità delle costruzioni portuali;
     - occorre assicurare la perfetta allocazione dell'impianto antincendio in dotazione delle strutture del Porto di Sant'Angelo secondo la vigente normativa;
   - realizzare le opere e gli impianti necessari in conformità alla normativa di settore vigente;
   - comunicare al concedente gli estremi dell'atto eventualmente prescritto in base alla normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica e vincolistica cui dovesse essere assoggettata l'area in oggetto, nonchè i nominativi dell'impresa che effettua l'intervento oggetto del presente atto, del direttore dei lavori, del responsabile della sicurezza, l'inizio e la fine dei lavori stessi ;
   - delimitare la zona in concessione e particolarmente l'area interessata dai lavori con apposita segnaletica diurna e notturna ;
   - provvedere a proprie spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate ;
   - comunicare al concedente l'ultimazione dei lavori e trasmettere l'atto di collaudo redatto da tecnico abilitato, certificativo dell'agibilità della struttura;
   - accertare il perfetto stato di sicurezza dell'ormeggio con relativa segnalazione sia di giorno che di notte ;
   - non effettuare operazioni di rifornimento carburanti nonché depositare contenitori mobili di liquidi infiammabili lungo i camminamenti dei pontili;
   - gestire la raccolta ed il conferimento dei rifiuti nel rispetto dei piani regionali e della normativa di cui ai d.lgs. n. 22/97, n. 152/99 e n. 182/03, impegnandosi ad eliminare ogni fonte di inquinamento a difesa del mare;
   - dotarsi delle necessarie attrezzature antincendio e di accertarne il perfetto stato d'uso;
   - rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro;
   - segnalare alla Regione, all'Autorità marittima e al Ministero per i Beni culturali ed ambientali – Soprintendenza per i beni archeologici il ritrovamento di reperti archeologici nonché cause di danneggiamento del pubblico patrimonio storico-artistico sommerso.
10. La decorrenza del presente atto non produce effetti riguardo ai fatti verificatesi in epoca anteriore al suo rilascio e non pregiudica, in ogni caso le posizioni giuridiche soggettive dei terzi.

Art. 4
Limiti della concessione

1. La presente concessione è rilasciata ai soli fini demaniali marittimi per l'uso sopra riportato e, pertanto, non esime il titolare dal munirsi di ogni altra autorizzazione, concessione, parere, nulla osta o permesso prescritti dalle norme in vigore, comprese quelle relative all'esercizio dell'attività oggetto del presente atto.
2. L'esecuzione delle opere e degli interventi progettati è condizionata in ogni caso al rilascio di ogni atto o nulla osta prescritto in base alla normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica e vincolistica cui dovesse essere assoggettata l'area in oggetto, nonché all'osservanza di ogni onere ed obbligo ad essa connesso e consequenziale (pagamento di contributi, conformità delle opere al progetto approvato, ecc.), ai sensi della normativa vigente.
3. L'utilizzazione della presente concessione è inoltre subordinata alle vigenti discipline sanitarie, doganali, militari, di pubblica sicurezza.
4. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni emanate dai competenti Uffici relativamente ad ogni servizio di interesse pubblico.
5. La Regione non assume alcun onere di costruzione di opere di difesa, né alcun onere e responsabilità in caso di danneggiamento o di distruzione totale o parziale delle opere costruite sul demanio marittimo per effetto delle mareggiate sia pure eccezionali o per effetto delle erosioni.

Art. 5
Abusi. Revoca e decadenza

1. In caso di abusi perpetrati dal concessionario, la validità del presente atto è subordinata al puntuale pagamento degli indennizzi di cui all'art. 8, l. n. 494/93, che devono essere corrisposti secondo l'ammontare e le modalità stabilite dalla Regione. In caso di inottemperanza, verrà dichiarata la decadenza del rapporto concessorio con incameramento dei depositi cauzionali già costituiti, fatta salva ogni altra azione a tutela dei diritti del concedente.
2. Fermo restando il disposto dell'art. 49 Cod. Nav. e dell'art. 31 Reg. Cod. Nav., tutte le opere costruite dal concessionario e tutte le opere, anche abusive, di non facile rimozione, restano acquisite allo Stato, nei casi di revoca, scadenza o decadenza della concessione senza alcun compenso o rimborso salvo la facoltà del concedente di ordinare la demolizione dello stesso con la restituzione del bene demaniale nel suo stato originario.
3. Il concedente avrà sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge, come precisato dagli artt. 42 e 48, Cod. Nav., senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta, salvo la restituzione della quota parte del canone per l'annualità in corso e la restituzione della cauzione, verificatane la possibilità di svincolo.
4. Il concedente avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 Cod. Nav., senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione, fatta salva, in ogni caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.
5. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgombrare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nello stato originario su intimazione scritta del concedente, che sarà notificata all'interessato in via amministrativa.
6. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di dieci giorni nell'albo del Comune ove ricade il bene demaniale in concessione.
7. Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, il concedente avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo al recupero delle eventuali spese nei modi prescritti dall'art. 84 Cod. Nav., oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Amministrazione regionale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato art. 84 Cod. Nav..
8. La presente concessione deve intendersi, comunque, a titolo provvisorio e si intenderà revocata, in toto e/o in parte, nel caso in cui risulti in contrasto con: le prescrizioni contenute nell'emanando Regolamento per l'uso delle aree e opere portuali o in altri atti programmatori e pianificatori regionali; i programmi di realizzazione di nuovi porti, nonché di ammodernamento e riqualificazione dell'ambito portuale, da realizzarsi anche a cura di soggetti privati; gli interventi previsti dai progetti inclusi nel P.I. Portualità Turistica, di cui al Programma Operativo Regionale della Campania 2000-2006; gli interventi inclusi negli studi di fattibilità approvati dalle amministrazioni comunali o dalla Regione Campania; gli interventi in *project financing* ex l. n. 109/94.

La revoca della concessione si verificherà ipso iure, senza che il concessionario abbia diritto a compensi,

indennizzi o risarcimenti di sorta, salvo la restituzione della quota parte del canone per l'annualità in corso e la restituzione della cauzione, verificatane la possibilità di svincolo.

Art. 6
Norme finali

1. Restano impregiudicati tutti i procedimenti eventualmente in corso riguardanti l'area demaniale in oggetto e le pertinenze che su di essa insistono, di qualsiasi natura essi siano (amministrativa o giudiziaria), ad iniziativa di tutte le Amministrazioni interessate.
2. Gli adempimenti e gli oneri connessi alla registrazione del presente atto sono in capo al concessionario, che vi provvederà entro e non oltre venti giorni. Copia della ricevuta della richiesta di registrazione e copia originale dell'atto registrato dovranno pervenire alla Regione nei sette giorni successivi al completamento delle suddette attività. La mancata osservanza della presente clausola potrà essere valutata, da parte dell'Amministrazione, come causa di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. f), Cod. Nav..
3. Con il presente atto il concessionario si obbliga ad osservare le prescrizioni contenute nei precedenti articoli e tutte le norme contenute nel Codice della Navigazione e nel Regolamento di esecuzione del Codice quali, in particolare, le disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 Cod. Nav. e negli artt. 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 33 Reg. Cod. Nav..
4. Il sottoscritto dichiara, inoltre, ai sensi della legge 31/12/1996, n. 675 (c.d. legge sulla privacy) di prestare il consenso al trattamento dei dati personali per consentire l'esecuzione del presente atto.

Per quanto altro non previsto nelle suddette clausole, si rinvia al contenuto delle ordinanze e dei decreti vigenti nel porto.

Sono parte integrante della presente concessione demaniale marittima n. 2 (due) allegati, controfirmati dalle parti, vidimati con timbro del Settore.

Napoli, 28/06/2006

Il concessionario

SETTORE DEMANIO MARITTIMO REGIONE CAMPANIA

Il Dirigente del Settore
Arch. Massimo Pinto

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare espressamente la premessa e ogni altra condizione imposta con la presente concessione, clausole tutte che ha integralmente letto ed accettato.
Il sottoscritto elegge il proprio domicilio in Serrara Fontana (NA) presso la Casa Comunale Via Roma , 80070 Serrara Fontana, Tel. 081/9048827- 081/9048828

Napoli,28/06/2006

Il concessionario

Il sottoscritto dichiara, inoltre, ai sensi della legge 31/12/1996, n. 675 (c.d. legge sulla privacy) di prestare il consenso al trattamento dei dati personali per consentire l'esecuzione del presente atto.

Napoli, 28/06/2006

Il concessionario

Documento P.A.n.NA 5189936L
rilasciato dalla M.C.T.C. di Napoli
in data 13/11/1997

Quadro dimostrativo delle superfici

ZD A	16.00 mq.
ZD B	3790.00 mq.
ZD C	39.00 mq.
ZD D	277.00 mq.
ZD E	90.00 mq.
ZD F	83.00 mq.
ZD G	121.00 mq.
ZD N	2614.00 mq.
OR R	78.00 mq.
ZD Q	1216.00 mq.
SP A	3617.00 mq.
SP C1	2307.00 mq.
SP C2	1568.00 mq.
SP B	2568.00 mq.
OR B	313.00 mq.
SP I	1742.00 mq.
SP A1	285.00 mq.

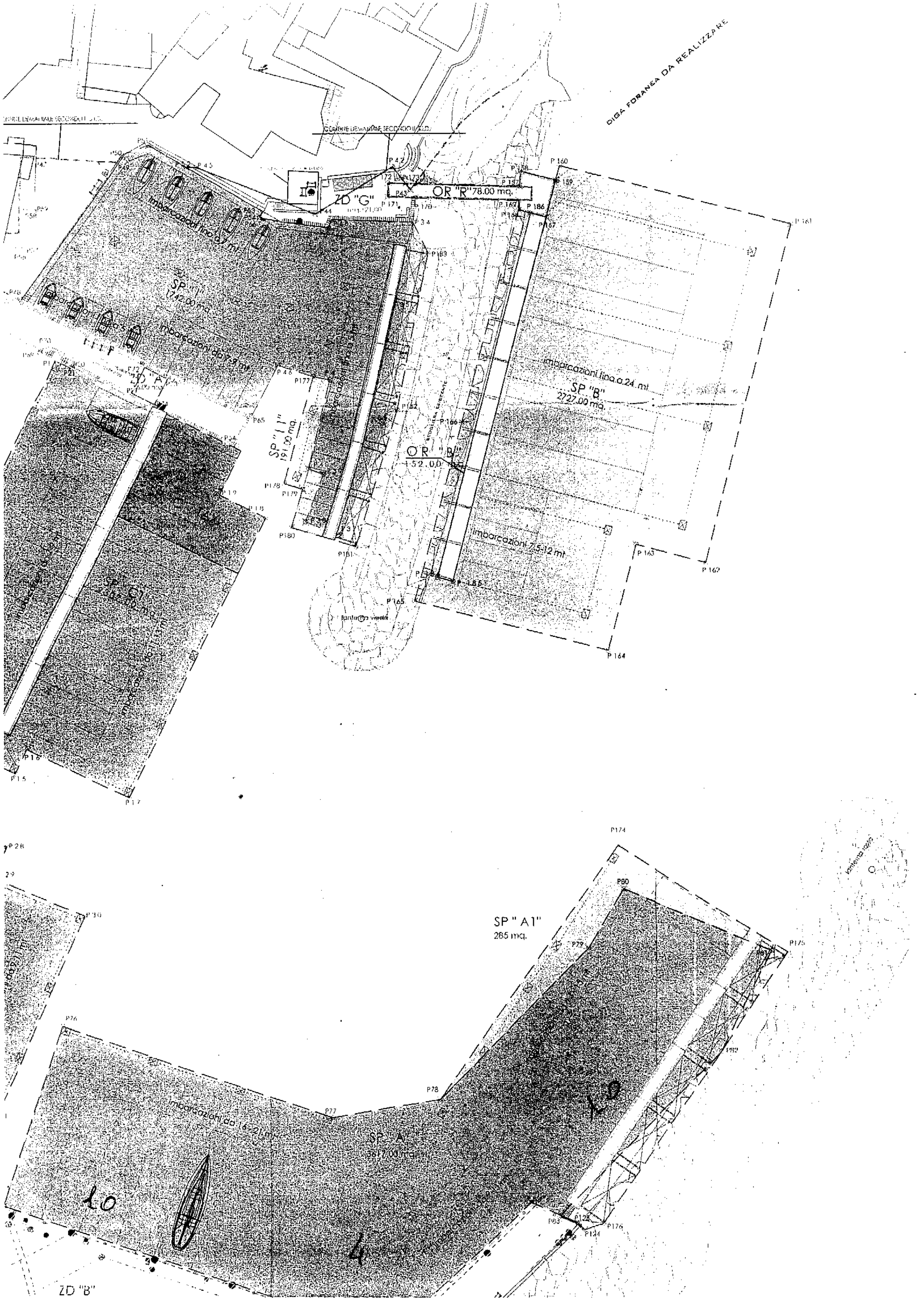

DIGA FORANEA DA REALIZZARE
ZD "G"
OR "R" 78.00 mq.
Imbarcazioni fino a 7 mt.
SP "I"
1742.00 mq.
Imbarcazioni da 7-9 mt.
ZD "A"
SP "I1"
191.00 mq.
OR "B"
52.00
Imbarcazioni fino a 24 mt.
SP "B"
2727.00 mq.
Imbarcazioni 7.5-12 mt.
SP "C1"
SP "A1"
285 mq.
Imbarcazioni da 16-21 mt.
SP "A"
ZD "B"

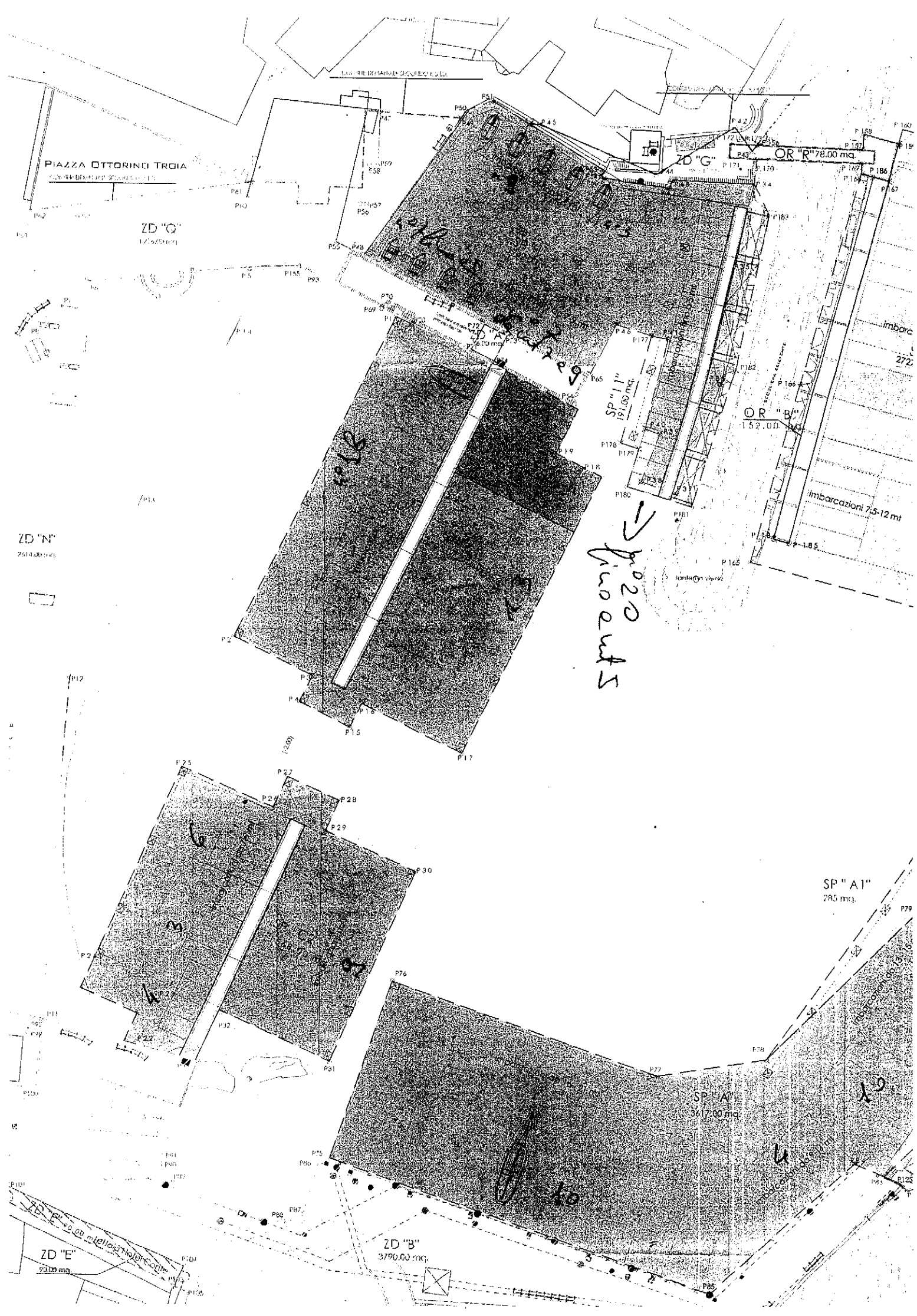
PIAZZA OTTORINO TROIA
ZD "Q"
ZD "G"
OR "R" 78.00 mq.
ZD "A"
SP "11" 191.00 mq.
OR "B" 152.00 mq.
Imbarcazioni 7.5-12 mt
ZD "N"
SP "A1" 285 mq.
SP "A" 3617.00 mq.
ZD "B" 3790.00 mq.
ZD "E"
90.00 mq.